

PER PSICOLOGI SU E VIOLENZA

DOMESTICA



MDICE

ISBN	978		8214	
9 78			 7897	

	duzione:	
	um Tematico dell'Ordine degli Psicologi one Piemonte sulla Violenza di Genere	7
	entazione della Presidente dell'Ordine	/
	Psicologi Regione Piemonte, Dott.ssa Laura FACHIN	10
rese	entazione dell'Assessora alle Pari Opportunità	
ott.	ssa Monica CERUTTI (Giunta Regionale 2014-2019)	11
ı .	LINEE GUIDA LEGALI SULLA VIOLENZA DI GENERE	
		,
.1	Segreto professionale - fondamento giuridico obbligo denuncia, referto (Artt. 11-12-13 Codice Deontologico Psicologi)	
.2	La violazione del segreto professionale come illecito deontologico – le ipotesi derogatorie	14
.3	La violazione del segreto professionale come illecito penale – le ipotesi scriminanti	16
.4	Obbligo di referto/obbligo di denuncia	
.4.1	Modalità e tempistiche del referto e della denuncia	17
.4.2	I reati procedibili d'ufficio	19
.5	L'ammonimento del Questore per fatti di stalking e violenza domestica procedibili a querela di parte	
.6	Istituti di agevolazione per la difesa in giudizio	
.7	Cenni al c.d. "Codice Rosso"	
.7.1	Le nuove figure delittuose	28
.7.2	La corsia accelerata e gli incrementi di pena	29
.8	Allegato A – Fac simile del modulo per il consenso informato	31
.9	Allegato B – Fac simile di referto/denuncia	33
2.	GLOSSARIO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE	
••	Premessa: sesso e genere	35
.1	Sesso	
.1	Genere	
.2		
.s .4	Identità di genere Orientamento sessuale	
.4	OHEHRAHIEHRU SESSUAIE	JJ

2	Definizioni: tipi di violenza	36
2.1	Conflitto/Violenza	36
2.2	Violenza di genere	36
2.3	Violenza fisica	37
2.4	Violenza psicologica	37
2.5	Violenza sessuale	37
2.6	Violenza economica	38
2.7	Stalking	38
2.8	Femminicidio	38
3	Violenza di genere in ambito domestico	39
3.1	Violenza nelle relazioni di intimità	39
3.2	Violenza domestica	39
3.3	Violenza assistita	39
4	Violenza di genere in ambito lavorativo	40
4.1	Molestie e molestie sessuali sul lavoro	40
4.2	Mobbing basato sul genere	40
5	Violenza in ambito scolastico	40
5.1	Bullismo e cyberbullismo basato sul genere	40
6	Le dinamiche e le conseguenze della violenza	42
6.1	Legame traumatico	42
6.2	Ciclo della violenza	42
6.3	Meccanismi di difesa	43
6.4	Dipendenza nelle situazioni di violenza	43
6.5	Disturbo dipendente di personalità	44
6.6	Trauma	44
6.7	Disturbo acuto da stress	45
6.8	Disturbo post traumatico da stress	45
6.9	Disturbo post traumatico da stress Complesso	45
6.10	Altre sindromi: Domestic Stockholm Syndrome e Battered Woman Syndrome	46
6.11	Le diverse conseguenze sulla salute	47

7	Le risorse del territorio: pubblico e privato47	
7.1	Congedo indennizzato per donne vittime di violenza47	
7.2	Associazioni, Coordinamento Cittadino E Provinciale Contro La Violenza Sulle Donne (CCPCVD) e Rete Regionale dei Centri Antiviolenza dell'Assessorato alle Pari Opportunità Regione Piemonte	
7.3	Case rifugio	
7.4	Centri antiviolenza (CAV)48	
7.5	Rete sanitaria	
7.6	Ordine degli Psicologi del Piemonte	
7.7	Psicologi e Psicoterapeuti in libera professione51	
3.	LA RETE ANTIVIOLENZA	
Adesione di OPP all'iniziativa POSTO OCCUPATO55		
Bibliografia essenziale di riferimento		

INTRODUZIONE

IL FORUM TEMATICO dell'ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PIEMONTE sulla VIOLENZA DI GENERE

In sintonia con l'attenzione che le Istituzioni Nazionali e Regionali hanno manifestato sul tema della violenza sulla donna attraverso l'emanazione di leggi e linee guida, in questi anni l'Ordine degli Psicologi del Piemonte ha raccolto gli stimoli rispetto a questo tema, dando spazio nel 2017 alla nascita di un Gruppo di Lavoro, poi Forum Tematico, dedicato allo studio e alla riflessione sul tema della Violenza di Genere, con molteplici obiettivi.

Il primo obiettivo del Forum Tematico e del suo gruppo di lavoro è quello di posizionare esplicitamente l'Ordine degli Psicologi del Piemonte come un soggetto attivo e partecipe, in collaborazione con le Istituzioni locali, sul tema della violenza di genere; in questa direzione si è aperto un dialogo con l'Assessorato alle Pari Opportunità, nella persona dell'Assessora Monica Cerutti, entro i tempi della sua carica istituzionale, finalizzato alla valorizzazione del contributo della professionalità psicologica su questa problematica, anche attraverso eventuali protocolli d'intesa o altre forme possibili di collaborazione concreta e formalizzata.

Un secondo obiettivo del Forum Tematico è la promozione, nella comunità professionale degli psicologi, di conoscenze e competenze relative alla gestione e alla presa in carico delle situazioni in cui sia presente violenza sulle donne o di genere, sia con riferimento alle vittime che agli attori.

Da questo discende un terzo obiettivo, ovvero la promozione, nella percezione pubblica, della professionalità psicologica come professionalità competente e di riferimento a cui potersi affidare nella gestione delle problematiche di violenza sulle donne, familiare o legate al genere.

I mesi di lavoro così orientati finora hanno prodotto i tre documenti che vengono ora presentati in questa pubblicazione.

Si tratta di documenti orientativi in merito alla normativa vigente, al lessico e alla terminologia in uso, e alle iniziative operative (associazioni e servizi) presenti sul territorio piemontese a contrasto della violenza sulle donne.

Il primo documento contiene LINEE GUIDA a proposito degli ASPETTI LEGALI utili allo psicologo quando, nella sua pratica professionale, incontra situazioni in cui sia rilevabile violenza contro le donne. È stato redatto dagli Avvocati Maurizio Goria e Simona Viscio, consulenti del nostro Ordine professionale, con riferimento sia alle Leggi Nazionali che al nostro Codice

Deontologico, in costante dialogo con il Forum Tematico, soprattutto con il contributo dei colleghi Alessandra Sena e Alessandro Vitale.

In particolare il testo è dedicato al delicato, e a tratti controverso, tema del segreto professionale e dell'obbligo di denuncia/referto nei casi di violenza. Il documento contiene due allegati: il fac-simile del modulo per il consenso informato, aggiornato con riferimenti specifici alle deroghe dal segreto professionale, ed il fac-simile di referto e denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Il secondo documento contiene un GLOSSARIO essenziale che raccoglie termini e definizioni che appartengono al discorso sulla violenza di genere, la cui redazione è stata coordinata dalle colleghe Erika Debelli, Nadia Ferrante ed Elena Protti, con la partecipazione di altri colleghi appartenenti al gruppo di lavoro. Obiettivo principale del documento è quello di esplicitare il significato di alcune parole e/o concetti fondamentali, che consenta un utilizzo competente e condivisibile del linguaggio sul tema. Il documento è suddiviso in sezioni che riguardano: termini generali, definizione dei tipi di violenza, contesti specifici in cui la violenza di genere può verificarsi – ambito familiare, lavorativo e scolastico –, cenni sulle dinamiche psicologiche legate alla violenza di genere, riferimenti alle risorse pubbliche e private presenti sul territorio piemontese.

Il terzo documento contiene indicazioni utili per la nostra comunità professionale per orientarsi rispetto alla RETE ANTIVIOLENZA, una comunità ampia e distribuita sul territorio cittadino, provinciale e regionale di enti pubblici, istituzioni, associazioni, centri antiviolenza, ed ogni altra realtà che abbia questa mission. Vengono anche proposti riferimenti e link a due centri di coordinamento, il Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD) e la Rete Regionale dei Centri Antiviolenza (con riferimento al periodo che ha visto l'Amministrazione ed il coordinamento dell'Assessora Monica Cerutti). Nell'invitare i colleghi a far riferimento a questi elenchi, riteniamo importante sottolineare sin da ora l'importanza della presenza dello psicologo in tutte le realtà che operano per il contrasto alla violenza di genere, con incarichi diretti nei confronti dell'accoglienza e/o come consulente e/o come coordinatore e supervisore. Lo psicologo è portatore di un sapere e di una competenza tecnica specifica che riteniamo di fondamentale importanza per rendere possibile una visione complessa e complessiva del fenomeno, la costruzione di reti di accoglienza e cura appropriate, e la definizione di percorsi efficaci di uscita dalla violenza.

Tutti e tre i documenti sono intesi come periodicamente rivedibili e aggiornabili, a cura dei partecipanti del Forum Tematico; ringraziamo quindi in anticipo tutti coloro che vorranno contribuire.

Oltre alla pubblicazione dell'e-book, vi segnaliamo che è disponibile sul sito del nostro Ordine uno sportello di consulenza telematica, che permette di trasmettere al Gruppo di Lavoro richieste di chiarimento sui differenti aspetti legati alla pratica professionale relativa alle tematiche della violenza di genere. Inoltre, è anche disponibile una consulenza specifica sugli aspetti legali.

Ringraziamo infine per la loro collaborazione due colleghi che hanno partecipato all'avvio del Forum Tematico e che per motivi personali al momento non hanno proseguito la collaborazione: Cristina Politano e Claudio Michieli.

Ci auguriamo che il lavoro che si è compiuto con la redazione di questi tre documenti sia di utilità per l'attività professionale della comunità degli psicologi e che possa essere di stimolo per nuovi approfondimenti, riflessioni e condivisioni.

Ringraziamo la Dr.ssa Laura Fachin, Presidente dell'Ordine degli Psicologi Regione Piemonte, per aver sostenuto e approvato la realizzazione definitiva di questa pubblicazione, ed il Dr. Alessandro Lombardo, sotto la cui consiliatura questo Forum Tematico ha preso avvio e ha realizzato buona parte del suo percorso.

I componenti del Forum Tematico
DEBELLI Erika
FERRANTE Nadia
FUMI Renata
GASTAUDO Isabella
MANCINI Maria
MONTICONE Alessandra
PROTTI Elena
SCHILLACI Elisa
SENA Alessandra
SIMONELLI Barbara (coordinatrice)
TRAVERSO Gabriele
VITALE Alessandro

Torino, 19 settembre 2019



E' con grande soddisfazione che OPP assiste alla pubblicazione del presente E-book, frutto del lungo e approfondito lavoro svolto dal Forum Tematico "Violenza di genere", riunitosi nei nostri locali a partire dal 2017.

Il tema della violenza di genere, finalmente al centro del dibattito pubblico, è argomento molto caro a questo Consiglio. Sostenendo la creazione del Forum, l'Ordine ha voluto non soltanto ribadire la centralità dell'argomento per la psicologia, ma soprattutto promuovere l'accreditamento dell'intervento professionale degli psicologi all'interno del vasto e articolato mondo della Rete Antiviolenza: l'insieme degli enti territoriali che, a vario titolo, sono attivi nel contrastare la violenza sulle donne a partire da approcci e professionalità molto diverse, con il coinvolgimento sistematico di legali, personale educativo e sanitario, servizi socio-assistenziali, forze dell'ordine e diverse associazioni di volontariato.

L'importante contributo dei colleghi si colloca innanzitutto nel consolidamento culturale e operativo della psicologia entro tale rete.

In secondo luogo, l'E-book rappresenta un prezioso e utile strumento ad uso della categoria stessa: questo documento, infatti, ha il pregio di fornire ai colleghi in modo efficace e concreto tutte le informazioni più importanti del mondo complesso che ruota attorno alla violenza sulle donne; indicazioni pratiche per muoversi nell'intricato sistema territoriale della rete antiviolenza (a livello cittadino, provinciale e regionale); offrire una serie di riflessioni sulle tematiche più delicate e a volte controverse proprie della nostro intervento (segreto professionale vs obbligo di denuncia e di referto); ma soprattutto promuovere lo sviluppo di competenze e conoscenze indispensabili per la presa in carico e la gestione di casi concreti che coinvolgono sia le vittime che gli attori della violenza.

Infine, pregio forse importante di questo libro, è quello di contribuire a consolidare nell'opinione pubblica l'immagine dello psicologo come professionista irrinunciabile e punto di riferimento fondamentale nella richiesta di aiuto.

Termino questa breve presentazione, augurando a tutti buona lettura.

Il Presidente Dott.ssa Laura Fachin

Torino, 04 ottobre 2019



Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione

Gli psicologi e le psicologhe hanno, insieme ad altri ed altre operatori e operatrici, un ruolo fondamentale quando si parla di violenza sulle donne. E la nostra Regione crede fortemente nel lavoro di rete su questo tema tanto che ha finanziato in questi anni i centri antiviolenza già attivi, aprendone dei nuovi. Solo quest'anno ci saranno quattro nuovi centri in più e in tutto arriveremo a 20. Cresce anche il numero di donne seguite da queste strutture, arrivate a oltre tremila. Merito soprattutto dell'attività di squadra, che ha contribuito a rafforzare la fiducia delle donne nelle Istituzioni. E del passaparola.

L'anno della svolta è stato il 2016, quando il Piemonte si è dotato di una nuova legge, la numero 4, voluta per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e sui loro figli. L'assessorato ha organizzato incontri sul tema, distribuito materiale informativo sulle opportunità offerte dalla normativa e sul numero nazionale 1522 a cui rivolgersi in caso di bisogno. Era importante informare perché purtroppo ancora troppe donne non sanno che possono essere aiutate. Soltanto poco più del 10% delle violenze viene infatti denunciato.

La Regione vuole quindi raggiungere quante più donne possibile, proprio là dove queste si trovano: nei luoghi di lavoro, nelle scuole, dal parrucchiere. Vuole dire Loro che, per difendersi dagli autori di violenza, c'è anche un fondo regionale che copre le spese legali in caso di un eventuale percorso giudiziario, destinato a chi ha un reddito fino a otto volte superiore a quello stabilito per il patrocinio gratuito. In questi anni sono circa 700 le donne che ne hanno usufruito.

Stiamo poi cercando di coinvolgere tutta la società civile nella lotta alla violenza di genere, persino parrucchieri/e ed estetisti/e. Serve a mio avviso fare sempre di più gioco di squadra, anche nei percorsi destinati agli autori di violenza per i quali l'intervento psicologico può essere fondamentale. Costruire una società culturalmente diversa deve essere il nostro principale compito. Sono certa di poter contare sulla Vostra competenza e professionalità. E per questo Vi ringrazio.

L'assessora Monica Cerutti

Torino, 01 aprile 2019

Linee Guida legali

SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE

Questo documento contiene le LINEE GUIDA a proposito degli ASPETTI LEGALI utili allo psicologo quando, nella sua pratica professionale, incontra situazioni in cui sia rilevabile violenza contro le donne. È stato redatto dall'Avv. Maurizio Goria e dall'Avv.ssa Simona Viscio, consulenti dell'Ordine degli Psicologi, con riferimento sia alle Leggi Nazionali che al nostro Codice Deontologico, in costante dialogo con il Forum Tematico, soprattutto con il contributo dei colleghi Dott.ssa Alessandra Sena e Dott. Alessandro Vitale.

Il documento è aggiornato al mese di ottobre 2019.

1.1

SEGRETO PROFESSIONALE FONDAMENTO GIURIDICO OBBLIGO DENUNCIA/REFERTO (Artt. 11-12-13 Codice Deontologico Psicologi)

- Art. 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
- Art. 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
- Art. 13 Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. Si tratta di un corpo di norme di grande importanza.

L'art.11 detta il **principio generale** (obbligo del segreto professionale) imponendo di non divulgare notizie apprese nel corso dello svolgimento dell'attività professionale, né informazioni circa le prestazioni professionali concordate o programmate.

L'art. 12, primo periodo, integra il principio generale, prescrivendo che lo psicologo si astenga dal rendere testimonianza sui fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto professionale; quindi, qualora sia chiamato a deporre in un giudizio, sia civile che penale, dovrà eccepire l'esistenza del segreto professionale (art. 200 c.p.p. e 249 c.p.c.): da notare che tali norme prevedono una "facoltà" di astensione dei testimoni; il codice deontologico, invece, prevede un vero e proprio obbligo di astensione:

Art.200 c.p.p. (richiamato dall'art. 249 c.p.c.)

- "1. Non possono essere obbligati a deporre [2452c trans.] su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]:
- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici [2224 coord.] e i notai (1);
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (2).
- 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
- 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione [1957]. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni".

In passato si era posto il problema di stabilire se lo **psicologo/ psicoterapeuta** rientrasse o meno nelle professioni sanitarie.

Un primo passo in questo senso si era avuto con la modifica dell'art.29 della L.56/1989 che ha sottoposto l'Ordine degli Psicologi alla vigilanza

del Ministero della Sanità (prima Ministero della Giustizia).

Recentemente è stata approvata la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 che ha introdotto l'art. 01 della L. 56/89, in cui la professione di psicologo è espressamente ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo Capo provvisorio n. 233/1946.

Non sussistono, quindi, più dubbi in ordine all'applicabilità allo psicologo/psicoterapeuta delle disposizioni dettate per gli esercenti una professione sanitaria, tra cui, in primis, quella sulla facoltà di astensione ex art. 200 c.p.p. (e 249 c.p.c.) e sull' obbligo di referto di cui si dirà infra.

1.2

LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE COME ILLECITO DEONTOLOGICO LE IPOTESI DEROGATORIE

La violazione del segreto professionale integra, dunque, un **illecito** disciplinare.

Lo stesso codice deontologico, **agli artt. 12-13**, prevede, tuttavia, **tre ipotesi derogatorie**, concretanti situazioni in cui la rivelazione del segreto è ammessa o addirittura imposta:

- 1) consenso del paziente: deve essere "valido e dimostrabile" (cioè, espresso da persona legalmente capace di intendere e volere ovvero, se il destinatario della prestazione professionale ne è privo, da chi ne ha la rappresentanza legale; il consenso deve essere anche "dimostrabile", quindi preferibilmente acquisito in forma scritta);
- 2) obbligo di referto o di denuncia (e, correlativamente, obbligo di deporre come testimoni: v. sopra art. 200 c.p.p.): in tali casi, la rivelazione del segreto professionale è imposta da norme di legge, ma lo psicologo deve riferire nei limiti dello "stretto necessario".

L'obbligo di denuncia riguarda il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. E' pertanto applicabile a chi lavora all'interno di strutture pubbliche o strutture convenzionate con enti pubblici (dipendenti di ASL; Scuola pubbliche o parificate; Comune /enti locali; professionisti in regime di convenzione con enti pubblici).

L'obbligo di referto riguarda, invece, gli "esercenti una professione sanitaria" ed è dunque applicabile anche allo psicologo libero professionista o allo psicologo che, pur essendo dipendente pubblico, lavori anche in regime di intramoenia od extramoenia.

Le norme penali di riferimento sono:

Art.361 C.P.

[I]. Il pubblico ufficiale [357], il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [331 c.p.p.; 221 coord. c.p.p.], è punito con la multa da 30 euro a 516 euro [363, 384].

[II]. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [57 c.p.p.], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [331, 347 c.p.p.; 16 att. c.p.p.; 221 coord. c.p.p.].

[III]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [120].

Art.362 C.P. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

[I]. L'incaricato di un pubblico servizio [358], che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [331 c.p.p.; 221 coord. c.p.p.], è punito con la multa fino a 103 euro [363, 384].

[II]. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120], né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico (1). Art.365 C.P. - Omissione di referto.

- [I]. Chiunque, avendo **nell'esercizio di una professione sanitaria** prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un **delitto pel quale si debba procedere d'ufficio** [502 c.p.p.], omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a 516 euro [384; 334 c.p.p.].
- [II]. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (sul punto si rinvia al successivo § 4.2)

3) "qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi" (c.d. stato di necessità).

Trattasi di ipotesi derogatoria che viene rimessa alla valutazione, in scienza e coscienza, del professionista, il quale se ravviserà che il mantenimento del segreto su quanto appreso, ad esempio, nel corso di un colloquio possa esporre il paziente o anche soggetti terzi a "gravi pericoli per vita o la salute psicofisica", potrà derogare al segreto ed assumere le conseguenti iniziative a tutela del paziente e/o dei terzi.

Tale ipotesi derogatoria opera, quindi, anche nel caso in cui il professionista NON sia obbligato al referto (perché, ad esempio, ha in carico l'autore di un reato procedibile d'ufficio – v. § 4.2) ma ritenga di dover infrangere il segreto professionale ravvisando una situazione di grave pericolo per il paziente stesso o terzi.

Le tre ipotesi derogatorie sopra illustrate costituiscono i "limiti giuridici della riservatezza" di cui il Codice deontologico, all'art. 24, chiede venga data adeguata informativa al paziente in fase di acquisizione del consenso informato. A tal fine, per evitare qualsivoglia contestazione, sarebbe quindi opportuno inserire nel modulo del consenso una esplicita previsione al riguardo, di modo che il paziente, apponendovi la firma, attesti di essere stato informato dal professionista circa gli obblighi/facoltà di rivelazione del segreto professionale da parte del professionista stesso.

In calce alle presenti linee guida si allega FAC SIMILE del modulo di consenso informato scaricato dal sito dell'Ordine, modificato ed integrato nei termini di cui sopra (ALLEGATO A)

1.3

LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE COME ILLECITO PENALE LE IPOTESI SCRIMINANTI

La violazione del segreto professionale, oltre che rilevare sotto il profilo disciplinare, integra altresì il reato di cui all'art.622 c.p., "Rivelazione di segreto professionale" che così recita:

Art.622 C.P. "[I]. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto [200 c.p.p.], lo rivela, **senza giusta causa**, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro [326] (1).

[II]. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società (3).

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120]".

Conseguentemente, secondo la legge penale, solo in presenza di una "giusta causa" sarà possibile divulgare notizie apprese durante la terapia. Non c'è molta giurisprudenza sul punto. Secondo il Tribunale di Napoli, la giusta causa presuppone "la presenza di un interesse positivamente valutato sul piano etico-sociale, che tale interesse sia proporzionato a quello posto in pericolo dalla rivelazione e che la rivelazione costituisca

l'unico mezzo per evitare il pregiudizio dell'interesse ..." (Tribunale Napoli, sez. I, 15-1-2003).

Costituiscono, invece, senz'altro scriminanti della condotta (e, dunque, giuste cause di rivelazione del segreto o, meglio, cause che escludono in radice l'illiceità penale del fatto) le tre ipotesi derogatorie del segreto professionale esaminate al precedente §2: il consenso del paziente integra infatti la causa di giustificazione di cui all'art. 50 del c.p. ("consenso dell'avente diritto"); l'obbligo di denuncia/referto integra la scriminante di cui all'art. 51 ("Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere") e l'esistenza di una situazione di grave pericolo per vita o la salute del soggetto o di terzi integra, all'evidenza, la scriminante dello "stato di necessità" di cui all'art 54 del c.p.

1.4

OBBLIGO DI REFERTO/OBBLIGO DI DENUNCIA 1.4.1

MODALITA' E TEMPISTICHE DEL REFERTO E DELLA DENUNCIA

ARTICOLO N.331 C.P.P.

DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

- 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto [361, 362 c.p.], anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (1).
- La denuncia è presentata [107 att.; 221 coord.] (1) o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero [51] o a un ufficiale di polizia giudiziaria [57].
 Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto,
- esse **possono anche redigere e sottoscrivere [110] un unico atto.** 4. (...).

ARTICOLO N.332 C.P.P.

CONTENUTO DELLA DENUNCIA.

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

REFERTO.

- 1. Chi ha l'obbligo del referto [365 c.p.] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero [51] o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria [57] del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino (1).
- 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
- 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere [110] un unico atto.

In sintesi:

- CONTENUTO: referto e denuncia presentano contenuto sostanzialmente identico; in esse il professionista dovrà riferire, limitandosi allo "stretto necessario" (ex art. 13 c.d.), quanto ha appreso nell'esercizio del suo intervento professionale, indicando le generalità del soggetto cui ha prestato assistenza, che cosa gli è stato riferito (gli elementi essenziali del fatto di reato), il nominativo della/e persona/e offese dal reato, nonché delle eventuali altre persone a conoscenza dei fatti, la data in cui ha appreso la notizia. Non è necessario essere certi che il reato sia stato commesso (trattandosi di valutazione spettante alla Magistratura e non allo psicologo), essendo sufficiente un concreto sospetto;
- TEMPISTICA: la denuncia deve essere presentata "senza ritardo", mentre il referto "entro quarantotto ore" ovvero "immediatamente" se vi è pericolo nel ritardo;
- A CHI? Direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale (può essere portata a mani o inviata per fax) o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (bisognerà, cioè, recarsi presso un ufficio di Polizia o dai Carabinieri);
- FIRMA: se più persone sono obbligate al referto/denuncia, hanno facoltà di presentare un unico atto, firmato da tutte.

In calce alle presenti linee guida si allega FAC SIMILE di denuncia/ referto (ALLEGATO B)

I REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

Sia l'obbligo di denuncia, che quello di referto scattano solo nel caso di reati **procedibili d'ufficio**.

La differenza sta però nel fatto che mentre non vi sono eccezioni per l'obbligo di denuncia, nel caso del referto l'obbligo della segnalazione non sussiste "quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale": dunque nel caso in cui il paziente dello psicologo privato (libero professionista/dipendente pubblico operante in regime di intramoenia o extramoenia) sia l'autore del fatto di reato, il professionista non ha l'obbligo di referto; se invece assiste la vittima, ha l'obbligo di referto (circa obbligo di referto e obbligo di testimonianza a carico di psicologo v. Cass. Pen. 7-10-1998, n. 13626).

Ad ogni modo, nel caso in cui non sussista l'obbligo di referto (perché, come detto, il professionista privato assiste l'autore del reato), lo psicologo potrà comunque derogare al segreto professionale ove, effettuata la valutazione di cui a § 2, n. 3, ritenga che sussista grave pericolo per la vita o l'incolumità psico-fisica del soggetto seguito e/o di **terzi**.

I principali reati procedibili d'ufficio: omicidio, consumato o tentato; la maggior parte dei reati sessuali in danno di minorenni (artt. 609 bis-609nonies); prostituzione minorile (artt. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.); nel caso delle lesioni personali, dipende dall'entità della lesione; abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.), gli atti persecutori (cd. stalking), solo se commessi a danno di minori o di persone con grave disabilità (art. 612 bis, ult. comma, c.p.); la minaccia aggravata (art. 612 c.p.).

A) FOCUS SUL REATO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

LA NORMA: art. 572 C.P.

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente [abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, n.d.r.], maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni".

PROCEDIBILITA': d'ufficio

ABITUALITA' DELLA CONDOTTA: i maltrattamenti sono integrati in

presenza di atti lesivi della libertà fisica e/o morale, caratterizzati da sistematicità e ripetitività. Un unico episodio non è quindi sufficiente ad integrare il reato in questione.

Cassazione penale, sez. VI, 05/04/2018, n. 29255

Per la sussistenza del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. non è richiesto un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto; esso è, perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.

Cassazione penale n. 18175/2018

"L'antigiuridicità delle condotte nel reato di maltrattamenti è correlata alla reiterazione di più atti lesivi dell'integrità fisica e morale della persona offesa ovvero da una serie di atti lesivi, in cui ogni singola azione è elemento della serie, al realizzarsi della quale si perfeziona il reato. Da ciò deriva che la struttura del reato è perdurante e continuativa in quanto ogni azione si salda alla precedente, dando vita ad un reato unitario, definito 'reato di durata', che mutua la disciplina dei reati permanenti, ma che si perfeziona con il compimento dell'ultimo atto della serie"

La c.d. VIOLENZA ASSISTITA A DANNO DEI MINORI rientra nel reato di maltrattamenti

Cassazione penale, sez. VI, 23/02/2018, n. 18833

Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l'abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi.

NB: fino al luglio del 2019 la cd. violenza assistita rientrava nel reato di maltrattamenti in virtù della oramai consolidata elaborazione giurisprudenziale di cui si è detto sopra.

La L. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso – v. successivo § 1.7) ha "codificato" la suddetta elaborazione, aggiungendo un ultimo comma all'art. 572 c.p. che così espressamente prevede:

"Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato".

NON E' NECESSARIO IL REQUISITO DELLA CONVIVENZA

Cassazione penale, sez. VI, 22/02/2018, n. 19868

Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi è configurabile nell'ipotesi in cui i maltrattamenti siano posti in essere dal marito nei confronti dell'ex moglie, non rilevando in sé e per sé la durata della convivenza tra i due dopo il divorzio, quanto piuttosto l'esistenza di una stabile relazione affettiva tra l'imputato e la persona offesa, relazione che ha creato reciproco affidamento e aspettative di assistenza, protezione e solidarietà.

Ufficio Indagini preliminari Torino, 05/01/2018, n. 1721

"In tema di maltrattamenti in famiglia il reato è integrato anche quando la convivenza sia stata interrotta ma abbia conservato una stabilità di relazione dipendente dai doveri di obblighi verso i figli. (Nel caso di specie si trattava di una contestazione per il reato di maltrattamenti tra due coniugi separati ma con figli di minore età)".

Cassazione penale, sez. VI, 19/12/2017, n. 3087

• Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall'art.612-bis c.p. è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto).

Cassazione penale, sez. VI, 13/12/2017, n. 3356

È configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche nei confronti del coniuge separato che attraverso persecuzioni telefoniche, ingiurie, minacce e violenze private, ha reso "abitualmente dolorosa" la relazione con la moglie e i figli. Lo ha stabilito la Cassazione affermando che il reato di cui all'articolo 572 c.p. scatta a prescindere dal requisito della convivenza e, quindi, anche per i non conviventi legati da vincoli che nascono dal coniugio o dalla filiazione. Per la Corte "il reato persiste anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione". E ciò trova conferma anche nella novella dell'articolo 612-bis c.p. che, nel prevedere una forma aggravata del reato di atti persecutori ove questi siano rivolti nei confronti del coniuge separato, "genera un concorso apparente di norme con il reato previsto dall'art. 572 c.p. ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti di maltrattamento siano rivolti nei confronti del coniuge separato".

PARTE MOTIVA DELLA SENTENZA:

"Il secondo motivo di censura sulla giurisprudenza richiamata dai giudici di merito - che secondo la difesa, sarebbe risalente ad epoca antecedente all'introduzione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., in assenza del quale le condotte oggi inquadrabili nella fattispecie degli atti persecutori, venivano ricondotti nell'alveo dell'art. 572 c.p. - è destituito di fondamento, oltre che smentito dalla copiosa e recente giurisprudenza dianzi riportata.

3.1 Il Collegio condivide l'orientamento secondo cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014 Rv 262078; Sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015, Rv 264661). Del pari, si ritiene che il reato persiste anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione. Pertanto, poiché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione, la separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l'attività vessatoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente (Sez. 2, sentenza n. 39331 del 5/07/2016, Rv 267915). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il Collegio ritiene che il consorzio familiare, inteso come nucleo di persone legate da relazioni di reciproco rispetto ed assistenza, sopravviva alla cessazione della convivenza e, financo, alla separazione. Tale interpretazione resiste alla novella che ha interessato l'art. 612 bis c.p., che, nel prevedere una forma aggravata del reato di atti persecutori ove questi siano rivolti nei confronti del coniuge separato, genera un concorso apparente di norme con il reato previsto dall'art. 572 c.p., ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti di maltrattamento siano rivolti nei confronti del coniuge separato; conflitto da risolversi facendo ricorso al principio di specialità espressamente richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta dell'incipit dell'art. 612 bis c.p. Nel caso di specie, la Corte territoriale in coerenza con tali indicazioni ha legittimamente ritenuto configurato il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza della separazione e delle cessazione della convivenza.

3.2 Di recente, la Corte di Cassazione (Sez.5, sentenza n.41665 del 4.5.2016 Rv 1268464), riprendendo il principio di diritto affermato da questo Collegio (Sez. 6 n.24575 del 24/11/2011, Frasca Rv 252906) ha

ribadito che il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612 bis c.p., rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie, mentre si configura l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. Si configura il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in costanza di una separazione legale o di fatto per la perdurante sussistenza di un vincolo familiare derivante dalla necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale dei figli minori e di osservare l'obbligo di reciproco rispetto, che incombe sui coniugi non conviventi (nel medesimo senso, Sez. 6 n. 33882 dell'8/7/2014, Rv 262078).

3.3 In applicazione dei sopraesposti principi, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente, separato di fatto e poi legalmente dalla moglie, abbia consumato il delitto di maltrattamenti in famiglia per il quale ha riportato condanna, perché con le condotte descritte nel capo di imputazione, non contestate nella loro materialità (persecuzioni telefoniche, ingiurie, minacce e violenze private poste in essere) ha reso abitualmente dolorosa la relazione che mogli e figli avevano con lui"

B) FOCUS SUL REATO DI "ATTI PERSECUTORI" (c.d. STALKING)

LA NORMA: ART. 612 BIS C.P.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3).

[III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

[IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la

proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. (4). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

PROCEDIBILITA': a querela della persona offesa. D'ufficio, se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità grave ex art. 3 L. 104/92 ovvero quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio.

Si procede altresì d'ufficio quanto il fatto è commesso da soggetto in precedenza ammonito ex art. 8 DL. 11/2009, conv. nella L. 38/2009 (v. successivo §. 5).

CONDOTTA: l'elemento materiale del reato è simile a quello dei maltrattamenti. Si parla, infatti, di reato abituale contro la persona ed in particolare contro la libertà morale.

Anche per lo stalking, come per i maltrattamenti, un unico episodio non è sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa, essendo richiesta la "reiterazione" di minacce o molestie.

Trattasi di reato cd. "ad evento", in quanto, per la sua integrazione, la condotta reiterata di minaccia o molestia deve provocare alcuno degli eventi indicati alternativamente al primo comma dell'art, 612 bis e cioè: un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, ovvero un fondato timore per l'incolumità propria della vittima o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero costringa la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Tipici esempi di condotte poste in essere dallo stalker sono le comunicazioni e gli atti intrusivi della vita privata della vittima (ad esempio, attraverso telefonate e lettere anonime, sms e e-mail, invio di regali e fiori, etc.) nonché i comportamenti volti a controllare la medesima (ad esempio, tramite pedinamenti, appostamenti sotto casa, violazione di domicilio, minacce, aggressioni, etc.).

C) FOCUS SUI CRITERI DISTINTIVI TRA MALTRATTAMENTI E STALKING

Oltre alla giurisprudenza citata al precedente § A), vedasi Cassazione penale, sez. VI, 19/05/2016, n. 30704:

"Salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612 -bis, comma 1, c.p. che rende applicabile il più grave reato di **maltrattamenti** quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di **atti**

persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza o sviluppo, esulano dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale".

Sotto il profilo della condotta materiale e del carattere reiterato degli atti lesivi, i due reati di stalking e maltrattamenti presentano, come detto, aspetti di similarità.

La norma non è scritta in maniera chiarissima e si presta a più di una interpretazione circa il suo ambito applicativo, in rapporto a quello del reato di maltrattamenti (più grave e perseguibile sempre d'ufficio).

Ad una lettura superficiale potrebbe sembrare che l'elemento differenziale risieda nella esistenza o meno di un rapporto di "convivenza" tra soggetto attivo e passivo.

La giurisprudenza più recente, sopra citata, si è però orientata in senso contrario, ritenendo integrato il reato di maltrattamenti anche qualora i due coniugi siano separati legalmente o di fatto e quindi anche qualora non vi sia più un rapporto di convivenza (coabitazione), poiché permane comunque ancora una relazione di tipo "familiare" e permangono doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione.

Sarebbe invece integrata l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 612 bis, qualora i coniugi siano divorziati o la relazione di fatto sia completamente cessata ("sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo")

In concreto può essere quindi molto difficile distinguere le due fattispecie delittuose.

Nella pratica, l'indicazione che parrebbe poter essere data, alla luce dell'attuale orientamento della giurisprudenza penale, è che la condotta abitualmente o reiteratamente lesiva della libertà morale e fisica integri il reato di maltrattamenti – procedibile d'ufficio, con conseguente obbligo di referto o denuncia nei termini sopra indicati – anche qualora i coniugi siano separati legalmente o di fatto.

Qualora i coniugi siano divorziati o la relazione di fatto (tra gli ex conviventi more uxorio) sia completamente cessata, dovrebbero essere configurabili gli atti persecutori aggravati, procedibili però solo a querela di parte – con conseguente insussistenza dell'obbligo di denuncia/referto - salvo che ricorrano le circostanze del comma 4 dell'art. 612bis.

Trattasi, tuttavia, di indicazione di massima. Poste le peculiarità e complessità dei singoli casi concreti, è consigliabile richiedere specifico parere legale per inquadrare giuridicamente la fattispecie e verificare la sussistenza o meno di un obbligo di denuncia/referto.

1.6

L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE PER FATTI DI STALKING E VIOLENZA DOMESTICA PROCEDIBILI A QUERELA DI PARTE

L'art. 8 del D.L. 11/2009, conv. nella L. 38/2009 e l'art. 3 del D.L. 93/2013, conv. nella L. 119/2013, hanno introdotto la misura preventiva dell'ammonimento del Questore:

- per fatti di stalking di cui all'art. 612 bis c.p., fintantoché non venga proposta querela in sede penale dalla persona offesa;
- per fatti di **percosse o lesioni personali lievi** (stato di malattia non superiore a venti giorni), consumati o tentati, nell'ambito **di violenza domestica**. Per violenza domestica, ai detti fini, si intendono "uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

In tali ipotesi, dietro segnalazione della parte offesa (per lo stalking) o anche di altre persone (per i casi di violenza domestica), il Questore, assunte le necessarie informazioni e ascoltate le eventuali persone informate sui fatti, se ritiene fondata l'istanza, "ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale".

Da notare che se il soggetto colpito da ammonimento per atti persecutori persiste nella propria condotta, il reato di stalking diviene procedibile d'ufficio (art. 8, comma 4, DL 11/2009).

Si tratta di una misura amministrativa (non penale) di carattere preventivo, con cui il Questore, in sostanza, rivolge all'autore del fatto l'avvertimento di astenersi dal compiere ulteriori atti di molestia o di violenza domestica. Tale misura ha, quindi, finalità dissuasiva nei confronti degli autori dei fatti di atti persecutori o di violenza domestica, prefiggendosi di indurre gli stessi alla riflessione ed al ravvedimento prima che l'aggravamento delle loro condotte possa sfociare nell'attivazione del procedimento penale. Al tempo stesso, la misura si prefigge l'obiettivo di assicurare alla vittima dei fatti una tutela rapida ed anticipata rispetto al procedimento penale. Trattasi di misura operante nei soli casi in cui i detti fatti di reato siano procedibili a querela di parte; qualora, invece, sussistessero i presupposti per la procedibilità d'ufficio, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero ancora il professionista psicologo operante in ambito privato, venuto a conoscenza di tali fatti, sarebbe tenuto a fare denuncia/ referto all'Autorità.

ISTITUTI DI AGEVOLAZIONE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO A) IL FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI

La Legge regionale 4/2016 ha istituito un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, al fine di aiutare le stesse a sostenere le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi istituiti presso ciascun Ordine degli Avvocati e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

I requisiti di accesso al Fondo sono stati fissati dal Regolamento regionale n. 3/R del 30-1-2017, che ha previsto, tra gli altri, che la richiedente:

- non abbia un reddito personale superiore a otto volte quello richiesto per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
- abbia subìto un reato con connotazioni di violenza e maltrattamenti contro le donne, compreso nell'elenco di cui al citato regolamento regionale (tra i reati in elenco vi sono anche i maltrattamenti e gli atti persecutori).

B) IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN DEROGA AI PARAMETRI DI REDDITO

Ulteriore agevolazione è prevista a livello nazionale, in materia di gratuito patrocinio, nel contesto del Testo Unico delle Spese di giustizia (DPR 115/2002).

Il comma 4 ter dell'art. 76 del DPR 115/02, introdotto dal D.L. 11/2009, stabilisce infatti che la persona offesa, tra l'altro, dai reati di maltrattamenti (572 c.p.) e atti persecutori (612 bis c.p.), può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato "anche in deroga" ai limiti di reddito ordinariamente previsti per l'accesso allo stesso.

1.7 CENNI AL c.d. "CODICE ROSSO"

Con la Legge n. 69 del 19-7-2019 (cd. Codice rosso) sono state apportate modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni in materia di "tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

Le novità più salienti sono state apportate con riferimento alle seguenti ipotesi delittuose, già previste dal Codice penale: maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne,

corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo; atti persecutori (cd. stalking); lesioni personali aggravate (poste in essere contro familiari).

Sono poi stati introdotti, per quel che qui più interessa, alcuni nuovi reati:

- "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" (art. 612 ter c.p., il cui testo è riportato infra):
- "Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies, il cui testo è riportato infra);
- "Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" (art. 387 bis c.p., il cui testo è riportato infra).

1.7.1

LE NUOVE FIGURE DELITTUOSE

Art. 612-ter - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 583-quinquies - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale

per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Art. 387-bis - Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

NB. I reati di cui agli artt. 387 bis, 583- quinquies e 612 ter nelle ipotesi aggravate di cui al comma V sono procedibili d'ufficio, con le conseguenze sopra viste circa gli obblighi di denuncia/referto in capo al sanitario.

1.7.2

LA CORSIA ACCELERATA E GLI INCREMENTI DI PENA

Oltre alla introduzione di nuove figure delittuose finalizzate a tutelare maggiormente il genere "femminile" alla luce di noti fatti di cronaca che hanno evidenziato l'aumento esponenziale di un certo tipo di "violenza" ed abuso sulle donne da parte di compagni ed ex compagni, la nuova normativa ha previsto una sorta di corsia "accelerata" per la trattazione "urgente" delle notizie afferenti i fatti di reato elencati sub. § 1.7. In particolare, è stato previsto che:

- la polizia giudiziaria è tenuta a comunicare al P.M. la notizia di reato "immediatamente", anche "in forma orale", facendovi poi seguire, senza ritardo, quella in forma scritta;
- dal canto suo, il P.M. deve assumere informazioni "dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, **entro il termine di tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato";
- la polizia giudiziaria, che sia stata delegata dal P.M. del compimento di atti di indagine relativi alle dette notizie di reato, deve procedervi "senza ritardo" e sempre "senza ritardo" deve porre i relativi risultati nella disponibilità del P.M.

La nuova legge ha anche incrementato, in generale, le pene previste dall'ordinamento per le figure di reato già esistenti (maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, etc.).

Sono state, poi, approntate ulteriori misure atte a tutelare maggiormente le vittime di violenza domestica e di genere da atti ritorsivi e vendicativi, prevedendo, in particolare che:

- nei casi di condanna per uno dei delitti di cui si tratta, la concessione della sospensione condizionale della pena sia "comunque" subordinata "alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati";
- debba essere sempre effettuata (a prescindere da una specifica richiesta) comunicazione alla persona offesa ed al suo difensore dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva assunti nei confronti dell'autore del reato, così come debba essere sempre data loro comunicazione della eventuale evasione del condannato;
- la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa possa essere accompagnata dalle particolari modalità di controllo di cui all'art. 275 bis cpp, ovvero attraverso la prescrizione dell'utilizzo di "mezzi elettronici o altri strumenti tecnici".

Infine, allo scopo di garantire ed assicurare la più completa conoscenza di fatti e persone in capo al Giudice civile che debba assumere una decisione nell'ambito di "procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale", è stato introdotto l'obbligo di comunicazione al medesimo di copia dei provvedimenti penali che, in relazione alle figure di reato di cui al § 1.7, abbiano applicato, sostituito o revocato misure cautelari, concluso le indagini preliminari e /o comunque definito il procedimento penale (provvedimento di archiviazione e/o sentenza) a carico di una delle parti in causa.

ALLEGATO A – FAC SIMILE DEL MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO

CONSENSO INFORMATO CONSULENZA PSICOLOGICA

Il sc	ottoscritto dott.			Psicologo
				G
	tto all'Ordine degli Psicolog			
	na di rendere prestazio	•		
	na			
reside	dente in	, fornisco	e le seguent	i informazioni:
•	ai sensi dell'art. 1 della Psicologi, al fine di rend utilizzati strumenti con la diagnosi, le attività dambito psicologico; lo Psicologo è tenuto a Psicologi Italiani, a dispersionista, dero 12-13 e cioè: previo venei casi di obbligo di essendo il professionista procedibile d'ufficio; la vita o la salute psi nonché in tutti i casi in il Giudice abbia ritere eccepito dal professionisto.	dere le suddette poscitivi e di interdi abilitazione-riabili'osservanza del Coosizione del paziobbligo del segrigabile nelle ipote alido e dimostralida venuto a qualora si prospecofisica del soggicui, chiamato a tenuto infondato	conoscenza contrological provides de la conoscenza cono	otranno essere a prevenzione, di sostegno in ntologico degli consultazione. ionale in capo dagli artt. 11- so del cliente; ità giudiziaria, di un reato vi pericoli per co e/o di terzi in un giudizio, li riservatezza
•	le prestazioni saranno r	ese presso		
	(studio privato, ambulato	orio, etc.), sito in		
•	(inserire indirizzo); le prestazioni saranno la domanda d'aiuto promuovere un processe emerse;	per poi concorda o strategico di risol	are un perc luzione delle	corso mirato a problematiche
•	gli strumenti principali d			
•	la durata globale dell'ir la durata e la frequen			

- la durata e la frequenza degli incontri sarà valutata in base alla richiesta ed alla disponibilità del cliente e del professionista;
- la consulenza psicologica potrebbe in alcuni casi rivelarsi inefficace e non in grado di produrre gli effetti desiderati. In tal caso sarà cura

- del professionista informare adeguatamente il paziente e valutare se proporre una nuovo contratto di consulenza psicologica oppure proporre l'interruzione della stessa;
- i benefici e gli effetti conseguibili mediante una consulenza psicologica sono il miglioramento del benessere psicologico e relazionale;
- il cliente potrà interrompere il rapporto col professionista in qualsiasi momento. A tal fine gli comunicherà tale volontà di interruzione rendendosi disponibile ad effettuare un ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto fino ad allora;
- In qualunque momento lo Psicologo potrà decidere di interrompere la consulenza psicologica per necessità e/o impedimento personale, ovvero per esigenze relative all'efficacia della consulenza stessa, ovvero perché non ritenga più utile la consulenza psicologica per il cliente. Potrà anche consigliare al paziente di avvalersi delle prestazioni di un altro professionista;
- il compenso, determinato sulla base del Tariffario dell'Ordine degli Psicologi, tenendo conto della tipologia di prestazione effettuata, è stato preventivamente comunicato al/alla paziente.

Dopo ampio colloquio esplicativo	di quanto sopra riportato, avvenuto in
data/, si invita il clien	te a leggere con attenzione il contenuto
del presente modulo prima di sott	oscriverlo.
quanto spiegatogli/le dal professi consapevolezza decide di avvale	dichiara di aver compreso onista e qui sopra riportato con piena ersi delle prestazioni professionali del _come sopra descritte, accettandone i scritti.
In fede, Luogo e Data	
Firma	

ALLEGATO B – FAC SIMILE DI REFERTO/DENUNCIA

(CARTA INTESTATA DEL PROFESSIONISTA O DELLA STRUTTURA IN CUI OPERA)

Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di_____ REFERTO SANITARIO / DENUNCIA DI REATO

Il sottoscritto dr	(indicare proprie generalità),		
con studio in	(indicare indirizzo), riferisce che in		
data	ha svolto un colloquio/incontro/etc con Tizio/a,		
di anni, nato	a, residente in, preso in carico		
dal, per u	un intervento di (counseling, sostegno		
psicologico, psicoterap	oia, etc.).		
Nel corso di detto	colloquio/incontro, Tizio/a ha riferito che		
	(descrivere in modo circostanziato il fatto, indicare		
gli elementi essenziali,	luogo, tempo in cui risulta essere stato commesso;		
indicare, se conosciute	e, le generalità della altre persone eventualmente		
coinvolte nel fatto; se	non conosciute, fornire gli elementi ritenuti utili ai		
fini della loro identifica	zione).		
Attualmente, Tizio/a e	/o Caio/a si trovano		
Risultano essere a conc	scenza dei fatti, potendo quindi riferire sugli stessi:		
(indicare le generalità d	di eventuali persone informate).		
Osservazioni: (aggiung	ere osservazioni che ritengano essenziali ai fini delle		
indagini. Ad esempio, segnalare la pericolosità che il soggetto potrebbe			
avere per sé stesso e/o per l'incolumità di terzi, noti e/o ignoti)			
Data e firma del profes	sionista		

SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE

Il documento contiene un GLOSSARIO essenziale che raccoglie termini e definizioni che appartengono al discorso sulla violenza di genere, la cui redazione è stata coordinata dalle colleghe Dott.ssa Erika Debelli, Dott.ssa Nadia Ferrante e Dott.ssa Elena Protti, con la partecipazione di altri colleghi appartenenti al gruppo di lavoro. Obiettivo principale del documento è quello di esplicitare il significato di alcune parole e/o concetti fondamentali, che consenta un utilizzo competente e condivisibile del linguaggio sul tema. Il documento è suddiviso in sezioni che riguardano: termini generali, definizione dei tipi di violenza, contesti specifici in cui la violenza di genere può verificarsi – ambito familiare, lavorativo e scolastico –, cenni sulle dinamiche psicologiche legate alla violenza di genere, riferimenti alle risorse pubbliche e private presenti sul territorio piemontese.

1. PREMESSA E GENERE

1.1 SESSO

È definito dalle caratteristiche genetiche, ormonali e anatomiche dell'individuo al momento della nascita.

1.2 GENERE

È definito da una sovrastruttura culturale: comprende ruoli, comportamenti, attività che una determinata società considera appropriati per il genere maschile o per il genere femminile. Rappresenta il risultato di un processo non solo culturale ma anche psicologico: è il modo in cui costruiamo il nostro essere uomini o donne in base al contesto sociale, all'educazione, al modo in cui aderiamo ai ruoli e ai modelli che la nostra cultura di appartenenza ci trasmette.

1.3 IDENTITÀ DI GENERE

È l'esperienza interiore, la percezione, della propria costruzione di genere. Non necessariamente coincide con il sesso anatomico.

1.4 ORIENTAMENTO SESSUALE

Identifica il genere e le caratteristiche sessuali che sono prevalentemente oggetto di attrazione affettiva e/o sessuale.

54

2. GLOSSARIO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE

2.1 CONFLITTO / VIOLENZA

CONFLITTO

Confronto anche acceso tra le parti che consente di raggiungere soluzioni negoziate che siano frutto del raffronto tra diversi punti di vista e diversi pensieri al fine di produrre un cambiamento o attraverso l'individuazione di nuovi punti di incontro o, in caso di incompatibilità dei punti di vista, arrivando a decidere di interrompere la relazione ed il confronto.

All'interno del conflitto le parti si trovano su un piano di parità: hanno pari dignità, pari valore, e questi non vengono messi in discussione.

VIOLENZA

Atto offensivo e lesivo dell'integrità psicologica e/o fisica, intenzionale e irreparabile, finalizzato alla prevaricazione dell'uno sull'altro/a.

Nella violenza il confronto e la negoziazione non hanno spazio, l'obiettivo della violenza non è il confronto finalizzato al cambiamento, ma l'annullamento dell'altro in quanto tale.

Situazione in cui non si ha una condizione di parità tra le parti, ma c'è invece uno squilibrio di potere, che si esprime nella prevaricazione di una parte sull'altra.

La disparità di potere può esprimersi in vari modi, può essere intesa come disparità nella disponibilità economica, nella forza fisica, nella dipendenza psicologica indotta dalla violenza stessa, nello status sociale, e viene utilizzata per prevaricare e controllare la parte debole.

2.2 VIOLENZA DI GENERE

La violenza di genere comprende tutti gli atti di violenza compiuti in base al genere, che causano o possono causare sofferenza fisica, psicologica, sessuale, economica. Comprende inoltre anche le minacce di compiere questi atti, nonché la coercizione e la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita privata che nella vita pubblica.

Sono atti "fondati sul genere" in quanto diretti contro la donna in quanto tale, oppure in quanto atti che colpiscono le donne in modo sproporzionato. Comprendono anche gli atti compiuti contro donne minori di anni 18.

La violenza di genere non riguarda solo le azioni dei singoli, ma è un problema strutturale e culturale, e riguarda anche le azioni collettive e i contesti culturali e storici, è espressione di disuguaglianza tra uomini e donne non solo in termini di opportunità e di potere, ma anche di rappresentazione simbolica, di aspettative, di socializzazione al genere, nonché di tolleranza sociale di alcune forme di prevaricazione fondate sul genere. Si tratta quindi anche di una questione di salute pubblica e di godimento dei diritti universali da parte delle donne.

La violenza di genere si esprime in: violenza domestica e intimate partner violence (IPV), violenza fisica, violenza psicologica, violenza sessuale, violenza economica, stalking; femminicidio; violenza e discriminazione di genere sul lavoro, bullismo e cyberbullismo fondati sul genere; si esprime inoltre attraverso vari altri fenomeni, tra i quali il matrimonio forzato, la tratta delle donne, la prostituzione e le pratiche lesive quali la mutilazione genitale femminile, gli aborti selettivi e gli infanticidi delle bambine.

2.3 VIOLENZA FISICA

Comprende l'insieme di atti che mirano, per mezzo dell'uso della forza fisica o della minaccia del suo uso, a ferire, intimidire, colpire, trattenere una donna o a costringerla a fare o a non fare qualcosa contro la sua volontà.

Può manifestarsi attraverso atti o la minaccia di atti che risultano lesivi in modo diretto o indiretto dell'integrità fisica della donna (colpire, schiaffeggiare, tagliare, bruciare, strattonare, tirare per i capelli, tentare di soffocare, privare del sonno, privare di cure mediche, pizzicare, mordere, sputare addosso, lanciare oggetti addosso, ecc.).

2.4 VIOLENZA PSICOLOGICA

Comprende l'insieme di atti volti a esercitare un controllo coercitivo sulla vittima, in una dinamica di pretesa e di controllo che diventa potenzialmente in grado di colpire l'identità della vittima, minandone l'autostima, la capacità critica, la fiducia in sé e la libertà di autodeterminazione.

Comprende atti quali insultare, manipolare, diffamare, denigrare, ridicolizzare, disprezzare in pubblico o in privato, umiliare, minacciare, vessare, negare l'alterità della persona e considerarla come una proprietà da controllare e modellare, negarne i sentimenti, rifiutarsi di parlarle, trattarla come fosse invisibile, isolarla socialmente, ostacolare rapporti con amici e familiari, manipolare insinuando in lei un dubbio sulla veridicità e affidabilità delle proprie percezioni (gaslighting), ecc.

2.5 VIOLENZA SESSUALE

Comprende qualsiasi atto sessuale che sia stato imposto con la forza fisica o con la minaccia dell'uso della forza, oppure tramite l'induzione di uno stato di soggezione psicologica, oppure approfittando di un'incapacità cronica o temporanea di esprimere un lucido consenso. È violenza sessuale anche quella perpetrata quando l'atto viene compiuto ugualmente nonostante il consenso, inizialmente prestato, venga successivamente ritirato (per un ripensamento o mancata condivisione delle modalità di consumazione del rapporto). È violenza sessuale anche quella perpetrata nei confronti del coniuge o partner quando manca il consenso.

Comprende atti quali stuprare, toccare o palpeggiare in assenza di consenso, imporre pratiche percepite come umilianti o dolorose, imporre la visione di

materiale pornografico, imporre l'assunzione di alcool o droghe per favorire la disponibilità sessuale, approfittare di un alterato stato di coscienza (per farmaci, droghe, ecc.), le umiliazioni e i comportamenti denigratori con connotazione sessuale, imporre rapporti non protetti, imporre una gravidanza, esporre la partner a malattie a trasmissione sessuale negando l'uso di profilattici, ecc.

2.6 VIOLENZA ECONOMICA

Consiste nell'impedire o ostacolare l'accesso alla gestione del reddito familiare o ai conti bancari, nell'ostacolare o impedire la ricerca o il mantenimento di un'occupazione, nell'impedire che la partner possa disporre di denaro proprio, in modo tale da creare dipendenza economica.

Comprende atti quali estromettere la partner dall'accesso ai conti bancari o alle informazioni sulle risorse economiche della famiglia, costringerla a umilianti richieste per poter avere del denaro, imporre impegni economici non desiderati, accollarle tutte le spese della gestione domestica, non pagare gli alimenti dopo la separazione.

2.7 STALKING

Identifica un insieme di comportamenti che vengono messi in atto in modo reiterato, con minaccia o molestia tale da produrre uno stato grave e perdurante di ansia o paura oppure tale da far temere per l'incolumità propria o dei propri congiunti, o tale da condurre alla necessità di cambiare le proprie abitudini di vita.

Comprende atti quali il telefonare ripetutamente e a qualunque ora, le telefonate mute, l'invio insistente di messaggi al cellulare, di e-mail o di biglietti o lettere o regali non desiderati, i pedinamenti, gli appostamenti sotto caso o vicino al luogo di lavoro o in altri luoghi abitualmente frequentati, le irruzioni sul luogo di lavoro, messaggi o telefonate atti a intimorire la vittima facendole sapere che si sa esattamente dove si trova in un determinato momento, far recapitare oggetti con significato intimidatorio, cyberstalking (furto di identità, diffusione e calunnia su internet, monitoraggio, accesso ai profili social senza il consenso), ecc.

2.8 FEMMINICIDIO

Il termine "femminicidio", introdotto da Marcela Lagarde, indica tutte le forme di violenza in grado di condurre all'annientamento fisico o psichico della donna. Nel linguaggio comune ormai il termine indica l'uccisione di una donna in quanto donna da parte di un uomo per il mancato assoggettamento fisico o psichico della vittima (il termine indica il movente fondato sul genere, non semplicemente il genere della vittima). La sociologa Diane Russel aveva inizialmente introdotto la parola "femicidio" per indicare l'uccisione di una donna in quanto tale.

3. VIOLENZA IN AMBITO DOMESTICO

3.1 VIOLENZA NELLE RELAZIONI DI INTIMITÀ

La locuzione "violenza nelle relazioni di intimità" (o "intimate partner violence") designa una forma di violenza di genere che si manifesta all'interno di relazioni di coppia, sia attuali che passate, violenza agita da partner che possono condividere attualmente o aver condiviso nel passato la stessa residenza, oppure possono non averla condivisa. Il partner intimo può essere quindi un convivente, marito, fidanzato, amante, ex marito, ex partner, ex fidanzato, ex amante. Si caratterizza per una continuità nel tempo e una cronicità che provoca nella vittima di violenza conseguenze anche gravi sia sul piano fisico che psicologico e relazionale. Spesso si esprime attraverso comportamenti coercitivi e abusanti da parte del partner che desidera mantenere un controllo pressoché totale sulla partner. Può esprimersi attraverso diverse forme di violenza: fisica, sessuale, economica, psicologia.

È la forma di violenza di genere più diffusa: secondo un'indagine Istat del 2007, 8 casi su 10 di violenza sono costituiti da casi di IPV.

3.2 VIOLENZA DOMESTICA

La locuzione "violenza domestica" è molto più ampia della precedente, in quanto comprende non solo la IPV ma anche altre forme di violenza che possono aver luogo nel contesto domestico, quali l'abuso di strumenti di correzione, nonché l'abuso sessuale su o fra minori.

3.3 VIOLENZA ASSISTITA

Si riferisce all'esperienza da parte del bambino o della bambina di qualunque forma di maltrattamento (attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale od economica) nei confronti di figure di riferimento o di altre figure affettivamente significative, adulte o minori.

La violenza può essere assistita direttamente (quando le violenze avvengono in presenza dei minori, nel loro campo percettivo) o indirettamente (quando le violenze vengono percepite attraverso gli esiti che lasciano: ferite, paura, angoscia, soggezione, ecc.).

Può produrre sintomi di origine traumatica, tra i quali ritardi e difficoltà nello sviluppo, alterazioni del ciclo sonno-veglia, disturbi nell'alimentazione, somatizzazioni, iperattività, iperreattività, difficoltà di concentrazione, difficoltà nell'apprendimento.

4. VIOLENZA DI GENERE IN AMBITO LAVORATIVO

4.1 MOLESTIE E MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO

Per "molestie" si intendono i comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Per "molestie sessuali" si intende ogni comportamento di carattere sessuale o fondato sull'appartenenza di genere, che risulta indesiderato ad una delle parti, e ne offende la sua dignità.

4.2 MOBBING BASATO SUL GENERE

Può manifestarsi attraverso molestie, molestie sessuali, e con varie forme di umiliazione e ostracizzazione, contrari al principio antidiscriminatorio che sostiene la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro. Può manifestarsi attraverso forme quali il demansionamento, il conferimento di incarichi che esulano dal proprio ruolo lavorativo (ad esempio chiedere alla segretaria di ritirare gli abiti in lavanderia), l'isolare e mettere in cattiva luce facendo credere che la vittima fosse consenziente o avesse usato la seduzione per far carriera, oppure il licenziamento in seguito alla comunicazione di una gravidanza o le cosiddette "dimissioni in bianco", ecc.

5. VIOLENZA IN AMBITO SCOLASTICO

5.1 BULLISMO E CYBERBULLISMO BASATO SUL GENERE BULLISMO

Il bullismo è caratterizzato da un insieme di azioni negative ripetute e continuative da parte di una o più persone, che rendono alla vittima difficile difendersi.

Le sue caratteristiche sono pertanto la negatività delle azioni (azioni violente e intimidatorie, offese verbali, persecuzioni, ecc.), l'intenzionalità (cioè l'intenzione di nuocere o di manifestare il proprio dominio sull'altro), l'asimmetria (in quanto, pur sviluppandosi in prevalenza nelle relazioni tra pari, è presente una disparità sul piano fisico, verbale o di potere), e la persistenza nel tempo (le azioni sono ripetute e continuative).

Il bullismo può essere di tipo diretto, quando c'è una relazione tra bullo e vittima che permette una espressione diretta delle azioni bullizzanti sulla vittima (sul piano fisico, verbale o psicologico), oppure può essere di tipo indiretto, quando manca un contatto diretto con la vittima ed il bullismo si esprime prevalentemente attraverso meccanismi di esclusione, interferenza nelle relazioni sociali, diffusione di calunnie, ecc.

Tendenzialmente il bullismo maschile presenta più frequentemente, anche se non in modo esclusivo, le caratteristiche del bullismo diretto, mentre il bullismo femminile presenta più frequentemente, anche se non in modo esclusivo, le caratteristiche del bullismo indiretto.

Il bullismo può essere basato sul genere quando i bulli compiono gli atti di minaccia, aggressione, esclusione, calunnia, ecc. servendosi del sessismo come arma di attacco, soprattutto quando la vittima viene percepita come lontana dai modelli di genere condivisi o attesi. Gli attacchi si basano principalmente sugli aspetti legati alla dimensione sessuale e dell'appartenenza di genere.

Le conseguenze del bullismo sulla vittima si manifestano a livello relazionale, a livello psicologico (disturbi d'ansia o depressivi, disturbi da trauma, bassa autostima, ecc.), a livello fisico (traumi legati alle aggressioni, ma anche disturbi di diverso tipo: cefalee, disturbi gastrointestinali, ecc.).

CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del bullismo, ed è quindi costituito da una serie di azioni aggressive e intenzionali di una o più persone realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, social network, chat rooms, instant messaging) nei confronti di una vittima che non può difendersi. Gli atti mantengono quindi le stesse caratteristiche degli atti di bullismo (negatività delle azioni, intenzionalità, asimmetria e persistenza), ma con il cyberbullismo vanno a colpire la vittima non più nella sua identità reale, ma nella sua identità digitale. Le caratteristiche della rete consentono inoltre al bullo di agire in anonimato, di compiere le sue azioni lungo tutte le 24 ore, di controllare le informazioni sulla vittima, e di diffondere le sue azioni grazie al web su un raggio molto più ampio di quanto può accadere nel bullismo. La vittima può invece non conoscere l'identità del bullo, può non avere le competenze per difendersi, può non essere a conoscenza della rapidità e pervasività di diffusione delle informazioni digitali, anche solo con una semplice condivisione, per cui può essere sempre più difficile difendersi e porvi un freno.

Anche il cyberbullismo può definirsi basato sul genere quando i bulli attaccano l'identità digitale della vittima sulla base di aspetti legati alla dimensione della appartenenza di genere, in particolare quando la vittima viene percepita come lontana dai modelli di genere condivisi o attesi. Il cyberbullismo basato sul genere colpisce principalmente attraverso contenuti legati alla dimensione sessuale e dell'appartenenza di genere.

6. LE DINAMICHE E LE CONSEGUENZE DELLA VIOLENZA

6.1 LEGAME TRAUMATICO

Descrive un legame potente e distruttivo che si osserva all'interno di una relazione abusante, tra i soggetti maltrattati e i loro abusanti. È caratterizzato da uno squilibrio di potere, con il dominio di una persona sull'altra, e da un abuso cronicamente intermittente, in cui episodi di abuso intenso compaiono e scompaiono, alternandosi a momenti di cura e gratificazione. Il legame traumatico si sviluppa per mezzo di un incremento graduale degli atti di abuso, inizialmente meno gravosi e che potrebbero non produrre alcun effetto traumatico, ma che progressivamente si fanno più gravi e frequenti, conducendo verso una cronicizzazione dell'abuso. Il forte legame emotivo rende difficile uscire dalla relazione, ma non è indice di affettività quanto di terrore.

6.2 CICLO DELLA VIOLENZA

Ciclo tipico e ricorrente di relazione tra abusante e abusato, in cui si susseguono più fasi.

Nella prima fase si ha un accumulo della tensione: la violenza non è ancora visibile ma è prefigurata come possibile e veicolata soprattutto attraverso il linguaggio non verbale. Le comunicazioni sono ostacolate dal partner abusante, la situazione negata, o ricondotta a una responsabilità della vittima, possono iniziare le prime violenze verbali non ancora riconosciute come tali. Percependo la pesantezza della situazione, la vittima cerca di recuperare l'equilibrio evitando domande, commenti, cercando di intuire il pensiero del partner, e iniziando così a coartare il suo comportamento e a restringere la sua capacità di azione.

Nella seconda fase la violenza diventa esplicita ed agita; serve a far calare la tensione ristabilendo il controllo. Può essere scatenata dalle più varie situazioni, anche all'apparenza banali. Ma assume particolare rilievo ogni gesto che possa indicare un segno di autonomia psicologica da parte della donna. A questo punto ogni visione alternativa dei fatti proposta dalla donna non rassicura l'aggressore, ma viene percepita come ulteriore provocazione e motivo di aggressione. L'aggressore ha la percezione di agire in modo scorretto, ma ne attribuisce la responsabilità alla partner che lo ha provocato.

Nella terza fase c'è il pentimento: l'aggressore si rende conto delle possibili conseguenze dei suoi gesti, teme di perdere la compagna, e cerca di recuperare la relazione portando giustificazioni e scuse, che di solito sono caratterizzate da minimizzazione degli eventi ed esteriorizzazione delle responsabilità, che non lo riguardano mai direttamente (stanchezza da lavoro, "troppo amore", comportamenti sbagliati della partner, ecc.). Le promesse di cambiamento, all'apparenza credibili e sincere, sono

accompagnate dalla richiesta a lei di farsi carico della eliminazione degli scoppi d'ira (solo lei può cambiarlo). La disponibilità al cambiamento, il pentimento e le scuse danno il via ad una fase di riappacificazione e di "luna di miele".

Nella fase della "luna di miele" il compagno ritorna ad essere premuroso e attento, come era un tempo, quando la loro relazione era iniziata in modo idilliaco. La donna abbassa le sue difese e ricomincia a fidarsi, ritrovando la sua spontaneità e individualità, ciò a cui aveva rinunciato nelle fasi precedenti. Ma proprio il recupero della sua individualità potrà segnare un nuovo inizio del ciclo, un nuovo accumulo di tensione cui il partner cercherà di offrire controllo tramite la violenza. Questa fase segna infatti di solito solo una temporanea pausa nella violenza, prima di ricominciare nuovamente il ciclo dalla prima fase. La fase della luna di miele va inoltre a sostenere anche le distorsioni cognitive, il diniego e le speranze illusorie che la violenza possa finire e il che il partner possa cambiare.

6.3 MECCANISMI DI DIFESA

La permanenza della vittima nella violenza è sostenuta anche dall'attivarsi di un insieme di meccanismi di difesa volti ad allontanare l'angoscia soverchiante dalla consapevolezza, riuscendo così a resistere in una condizione sfavorevole e consentendo la sopravvivenza psichica e fisica della vittima.

Tra di essi: scissione (impedisce di integrare nella percezione gli aspetti positivi e quelli negativi dell'oggetto), negazione (consente di negare i fatti, parzialmente o totalmente, ma anche di negare la realtà che la propria sopravvivenza sia a rischio, consentendo di resistere nella situazione), rimozione (allontanamento dalla sfera della coscienza degli episodi traumatici, che rende difficile alle vittime ricordare i fatti anche molto dopo l'uscita dall'abuso), identificazione con l'aggressore (identificazione con il ruolo, i simboli o imitazione del comportamento dell'aggressore; è frequente soprattutto nella violenza assistita), isolamento dell'evento dall'emozione (l'esperienza sgradevole viene isolata dalla carica affettiva), razionalizzazione (tentativo di giustificare o costruire attribuzioni e ipotesi sulla violenza che consentano di contenere l'angoscia).

6.4 DIPENDENZA NELLE SITUAZIONI DI VIOLENZA

È una risposta complessiva automatica alla violenza, una reazione e un meccanismo di difesa e adattamento per la sopravvivenza psicofisica della vittima quando questa non può fronteggiarla attraverso altre strategie (es. fuga). È quindi diverso dal disturbo dipendente di personalità.

- MESSA IN DIPENDENZA

È un concetto che si pone in opposizione all'idea della dipendenza come tratto costituzionale o di personalità, soprattutto nelle donne, e consiste nel creare in una persona la condizione percepita di dipendenza unilaterale. La messa in dipendenza è favorita dalla percezione di una differenza di potere (per età, sesso, forza fisica, ecc.), di risorse e capacità tra le parti coinvolte, il che facilita l'assorbimento delle risorse, interessi, capacità dell'altra parte senza però l'introduzione nella relazione di una reciprocità o scambio. È quindi una relazione che va al di là della normale dipendenza bilaterale o interdipendenza, ma che si struttura come dipendenza unilaterale, in cui una delle due parti si vive come dipendente e priva di risorse, mentre l'altra come autonoma e dotata di risorse.

Nelle condizioni estreme, come quelle che caratterizzano le situazioni di violenza, l'altro è visto non solo come dotato di risorse, ma come fonte della sopravvivenza (nonostante ne sia la causa), per mezzo di un processo di alterazione della realtà e manipolazione. La manipolazione psicologica avviene principalmente inducendo nella partner o rafforzando la percezione di essere incapace e non autonoma; in tal modo la vittima sente il bisogno di un sostegno e protezione esterna, e affida quindi la sua tutela al partner, di cui percepisce per converso capacità e potenza, con la conseguenza che i bisogni del partner saranno così percepiti come i propri. La messa in dipendenza della partner consente di ottenere l'asservimento di tutte le sue risorse personali, capacità, competenze. Il richiamo al modello di cura consente anche dal punto di vista socioculturale di sostenere la pressione sulla donna affinché si conformi a comportamenti di dipendenza dal partner. La dipendenza diventa quindi interpretabile come un modello relazionale appreso e non necessariamente come un tratto di personalità.

6.5 DISTURBO DIPENDENTE DI PERSONALITÀ

Disturbo della personalità caratterizzato da una eccessiva necessità di essere accuditi che determina timore della separazione e comportamento sottomesso e dipendente. È caratterizzato da sfiducia in se stessi e insicurezza personale e sociale, con difficoltà a iniziare progetti o fare cose autonomamente, bisogno eccessivo di rassicurazioni e consigli, difficoltà ad esprimere disaccordo per paura di perdere l'approvazione degli altri, bisogno di lasciare responsabilità e decisioni agli altri, il sentirsi incapace di provvedere a sé, insicuro e indifeso, con la preoccupazione di non essere lasciato solo ad occuparsi di sé.

6.6 TRAUMA

È provocato da uno stressor che supera la soglia di tollerabilità dell'individuo e la sua capacità di farvi fronte ed elaborarlo psichicamente, in quanto travalica le possibilità di risposta emozionale e comportamentale dell'individuo, compromettendo il senso di sicurezza e di continuità psicofisica.

Il trauma può essere dovuto ad un singolo evento traumatico che può disorganizzare la struttura psichica dell'individuo, con esiti psicopatologici (trauma puntiforme), oppure a esperienze traumatiche multiple, ripetute nel

tempo, anche non eclatanti singolarmente, ma che possono determinare un effetto patogeno se considerati cumulativamente e retrospettivamente (trauma multiplo o cumulativo). Si ha invece un trauma relazionale quando l'esperienza traumatica si realizza all'interno di relazioni affettive significative.

6.7 DISTURBO ACUTO DA STRESS

Può insorgere immediatamente dopo l'esposizione ad eventi traumatici gravi caratterizzati da rischio per la vita o per l'integrità fisica propria o altrui, e può manifestarsi nel tempo compreso tra 3 giorni e un mese dopo il trauma. Si manifesta con sintomi di diverso tipo, tra i quali sintomi intrusivi, alterazione dell'umore, dissociazione, evitamento e alterazioni dell'arousal.

6.8 DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS

Il Post Traumatic Stress Disorder può svilupparsi a seguito dell'esposizione a eventi traumatici gravi, caratterizzati da un rischio per la vita o l'integrità fisica propria o altrui. Può manifestarsi anche a distanza dall'evento con sintomi tipici tra i quali: ricorrenti sintomi intrusivi correlati all'evento (pensieri, incubi, reazioni dissociative, reazioni fisiologiche), evitamento persistente di stimoli associati all'evento traumatico, alterazioni negative di pensieri ed emozioni associate all'evento, marcate alterazioni dell'arousal e della reattività associati all'evento traumatico, con possibile ottundimento emotivo oppure iperarousal. I disturbi si manifestano per almeno un mese e provocano un disagio clinicamente significativo o la compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti di vita. Consente di classificare una condizione cronica in persone anche non predisposte alla patologia, che tuttavia hanno sviluppato i sintomi a seguito di un evento gravemente traumatico.

6.9 DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS COMPLESSO

Il disturbo si sviluppa quale esito di eventi traumatici ripetuti e prolungati che si verificano all'interno di relazioni affettive significative, con una storia di soggezione o controllo totalitario per un periodo prolungato. Se infatti il trauma è inflitto nella relazione affettiva, soprattutto se la vittima ha un rapporto di dipendenza con l'abusante, il trauma può avere una portata offensiva maggiore.

Si manifesta con i sintomi del DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS e con alterazioni nella regolazione degli affetti (tra cui una disforia persistente, autolesionismo, preoccupazioni suicidarie, rabbia esplosiva o inibita, sessualità compulsiva o inibita), alterazioni della coscienza (episodi dissociativi transitori, depersonalizzazione o derealizzazione, amnesia o iperamnesia per gli eventi traumatici, ecc.), alterazione nella percezione di sé (autosvalutazione, vergogna, colpa, senso di impotenza e paralisi dell'iniziativa) e nella percezione del persecutore (idealizzazione e

gratitudine e attribuzione di potere totale all'aggressore, accettazione del suo sistema di valori e delle sue razionalizzazioni) e nella relazione con gli altri (isolamento, sfiducia, disturbi delle relazioni intime), e con alterazione del sistema dei significati personali (senso di inutilità, disperazione).

6.10 ALTRE SINDROMI: DOMESTIC STOCKHOLM SYNDROME E BATTERED WOMAN SYNDROME

In letteratura vengono anche descritte la Domestic Stockholm Syndrome e la Battered Woman Syndrome che non sono riconosciute come categorie diagnostiche vere e proprie ma descrivono condizioni psicologiche tipiche conseguenti al trauma del maltrattamento.

- DOMESTIC STOCKHOLM SYNDROME

La Domestic Stockholm Sindrome (DSS) si sviluppa in modo analogo alla più nota Sindrome di Stoccolma, ma in un contesto domestico, quale condizione psicologica in cui una persona vittima di una restrizione della libertà con minaccia alla sopravvivenza fisica o psicologica sperimenta una forma di legame emotivo e sentimenti positivi verso l'abusante. Il legame di dipendenza (legame traumatico) della vittima con l'aggressore ha lo scopo inconsapevole di garantire la sopravvivenza psicologica e fisica alla vittima, consentendole di trovare delle strategie per sopravvivere emotivamente, concentrandosi quindi sugli aspetti "buoni" dell'aggressore invece che sulla brutalità, e controllando l'ambiente in modo da evitare almeno le violenze più gravi. D'altra parte l'aggressore crea un ambiente controllante per la vittima che, al fine di proteggere sé e gli altri, "sceglie" di rimanere con l'abusante. Il controllo dell'abusante sulla vittima e sull'ambiente viene inoltre rafforzato tramite l'isolamento sociale, che sostiene il diniego e la razionalizzazione delle violenze. Si rafforza la paura di lasciare l'abusante, di una sua vendetta, si manifestano esperienze di stress post-traumatico e danni psicologici caratterizzati da depressione, perdita di senso di sé, bassa autostima.

- BATTERED WOMAN SYNDROME (SINDROME DELLA DONNA MALTRATTATA)

La Sindrome della donna maltrattata indica una serie di sintomi psicologici e comportamentali che derivano dall'esposizione prolungata ad una relazione abusante, simili ai sintomi del PTSD. È caratterizzata da un continuo riadattamento psicologico della vittima che si trova a condividere lo stesso ambiente vitale con il suo aggressore (Sindrome di Stoccolma) e dalla presenza di un legame traumatico (con squilibrio di potere e intermittenza dell'abuso), ma si inserisce all'interno di un ciclo della violenza.

Porta ad un insieme di sintomi che impediscono alla vittima di lasciare il partner abusante, conducendola ad essere passiva, remissiva, depressa e paralizzata psicologicamente, sviluppando una sorta di paralisi traumatica di tipo psicologico che si sviluppa sul modello dell'impotenza appresa.

6.11 LE DIVERSE CONSEGUENZE SULLA SALUTE

La violenza ha conseguenze sia a breve che a lungo termine o croniche, sia sul piano fisico che su quello psicologico.

Sul piano della salute corporea sono ascrivibili alla violenza vari tipi di lesione traumatiche (fratture, abrasioni, ferite, ecc.), disturbi gastrointestinali, emicrania o cefalee, asma, disturbi dell'alimentazione e calo ponderale o obesità, sindrome da dolore cronico, stanchezza cronica, disturbi dermatologici, sessuali e ginecologici, malattie autoimmuni, aborti spontanei o basso peso del feto alla nascita, gravidanze indesiderate.

Sul piano della salute psichica si possono riscontrare a seguito delle violenze stati d'ansia ricorrenti o attacchi di panico, PTSD, sintomi di tipo ossessivo compulsivo, umore depresso, sbalzi d'umore, perdita dell'autostima, apatia, irritabilità, disturbi del sonno e incubi ricorrenti, autolesionismo, idee o tentativi di suicidio, difficoltà di concentrazione.

7. LE RISORSE DEL TERRITORIO: PUBBLICO E PRIVATO

7.1 CONGEDO INDENNIZZATO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Le lavoratrici dipendenti sia del settore pubblico che del settore privato che siano vittime di violenza di genere e che siano inserite in un percorso di protezione, possono avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) in un arco temporale di tre anni, al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.

Per le giornate di congedo le lavoratrici hanno diritto a percepire un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione (da calcolare prendendo come riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione).

Al fine di poter usufruire del congedo indennizzato la lavoratrice deve:

- essere titolare di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare attività lavorativa;
- essere inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza, o dalle Case Rifugio.

7.2 ASSOCIAZIONI, COORDINAMENTO CITTADINO E PROVINCIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (CCPCVD) E RETE REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA DELL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' REGIONE PIEMONTE

Sul territorio regionale esistono numerose Associazioni che si occupano di violenza di genere, nonché un Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD), un gruppo di lavoro interistituzionale

permanente che ha lo scopo di informare e denunciare la violenza contro le donne, di incrementare i collegamenti fra strutture pubbliche e private di Torino e provincia e le altre province del Piemonte, al fine di offrire risposte concrete per chi subisce e agisce violenza, di monitorare il fenomeno e le risorse esistenti; esiste inoltre una Rete Regionale dei Centri Antiviolenza, formalizzata in un "Albo", a cui aderiscono numerose realtà provinciali e regionali, e che ha avviato un processo di affiliazione di altre realtà, sotto la guida e il coordinamento dell'Assessora Monica Cerutti (Assessorato alle pari Opportunità Regione Piemonte) negli anni dell'amministrazione a lei affidata.

7.3 CASE RIFUGIO

Le Case Rifugio sono strutture dedicate ad indirizzo segreto che forniscono accoglienza temporanea, sulla base di un progetto di accoglienza, alle donne che subiscono violenza e ai loro figli, allo scopo di proteggerli e di garantirne l'incolumità fisica e psichica.

7.4 CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV)

Sono luoghi fisici di accoglienza, sostegno e punti di ascolto rivolti alle donne che hanno subito violenza o sono a rischio di subirla, e ai loro figli minorenni.

I CAV sono promossi dai comuni o altri enti gestori delle funzioni socioassistenziali, oppure da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno alle donne vittime di violenza, oppure di concerto o in forma consorziata da entrambi i soggetti precedenti.

7.5 RETE SANITARIA

Sulla base della Legge Regionale 4/2016 e delle Linee Guida Nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 31/01/2018, ogni Azienda Sanitaria ed Ospedaliera si organizza per rendere operativo il percorso volto a garantire adeguata assistenza, accompagnamento/orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna che subisce violenza.

Nel contesto regionale Piemontese, l'organizzazione prevede, secondo le Disposizioni attuative della Legge Regionale 24/02/2016 n°4, emanate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/11/2016 n°10/R, l'individuazione di:

- a) un Centro Esperto Sanitario, ovvero di un centro integrato ospedaliero per l'assistenza alle vittime di violenza domestica e sessuale, che comprende:
 - il Centro DEMETRA dedicato alla violenza domestica (c/o Ospedale Città della Salute e della Scienza, Torino)
 - il Centro SVS dedicato alla violenza sessuale per vittime a partire dai 14 anni (c/o Ospedale Sant'Anna, Torino)

- il Centro BAMBI dedicato alla violenza/abuso sui minori di anni 14 (c/o Ospedale Regina Margherita, Torino)
- b) Équipe Multiprofessionali: (artt. 17 e 18) le ASR modificano la propria la propria organizzazione attraverso la costituzione di un'Équipe Multiprofessionale che integra al suo interno il Referente di ASR ed i Referenti di Pronto Soccorso già individuati;
- c) un Coordinamento Regionale della Rete Sanitaria formato dai coordinatori delle Équipe Multiprofessionali e dal Responsabile del Centro Esperto Sanitario; ha il compito di uniformare i protocolli di assistenza e sostegno e di monitorare le attività previste dalla legge regionale. Il Coordinamento Regionale della Rete Sanitaria ha altresì il compito di procedere ad una revisione dei protocolli attualmente in uso ai sensi della DGR n. 14 – 12159 del 21 settembre 2009.

La rete sanitaria è quindi così ridefinita:

- ogni ASR istituisce l'Équipe Multiprofessionale, con esclusione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino che è sede del Centro Esperto Sanitario;
- per le Aziende Sanitarie Locali su cui insistono più presidi ospedalieri e distretti sanitari l'Équipe è unica ed ha valenza aziendale, ma ogni presidio ospedaliero sede di DEA o PS è rappresentato nell'Equipe da almeno un referente;
- l'Équipe è formalizzata attraverso apposito provvedimento del Direttore Generale, che ne individua anche il Coordinatore tra i responsabili delle strutture coinvolte;
- l'Équipe è formata da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale, infermiera, personale sanitario del ruolo medico o infermieristico di DEA e da altre figure professionali ritenute utili alla presa in carico (es. medico legale);

I compiti dell'équipe multiprofessionale di ogni ASR sono:

- 1) prendere in carico la vittima;
- fornire consulenze agli operatori sanitari del territorio o dell'ospedale garantendo H24 l'accessibilità al servizio con modalità e protocolli per l'assistenza ed il follow up da definire in sede di progetto di ASR e da diffondere tra tutti gli operatori. I protocolli debbono prevedere anche il raccordo urgente con i servizi sociali competenti nel caso in cui la donna che richiede cure mediche abbia con sé figli minori e con i Centri Antiviolenza del territorio regionale di cui alla legge Regionale 4/2016; nonché la relazione con le équipe multidisciplinari per l'abuso ed il maltrattamento ai danni di minori di cui alla DGR n. 42-29997 del 2 maggio 2000;
- 3) il Coordinamento degli Operatori della Rete Sanitaria di cui all'art. 17

- della LR 4/2016 (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, personale della continuità assistenziale, operatori dei consultori, altro personale dell'assistenza di base e specialistica, ecc.);
- 4) il raccordo con i servizi di tutela del proprio ambito territoriale, in particolare i Servizi Sociali competenti, con i Centri Antiviolenza presenti sul territorio e la definizione delle relazioni con il Centro Esperto Sanitario.

Ai Centri ASL Regionali (SVS, Demetra e Bambi inclusi) si accede tramite il Pronto Soccorso dell'ospedale di zona. Ai servizi territoriali dedicati al sostegno delle donne che hanno subito violenza si accede secondo i protocolli definiti dalle singole aziende; i Pronto Soccorso possono attivare quanto previsto sul territorio.

7.6 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE

L'Ordine degli Psicologi del Piemonte fornisce alla comunità degli psicologi che si occupano di violenza di genere alcune risorse informative, formative e di consulenza:

FORUM TEMATICO SULLA VIOLENZA DI GENERE

Si propone di promuovere azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione rispetto al tema della violenza di genere rivolti a:

- a) Colleghi: Il Forum si occupa della predisposizione di:
- documenti informativi online (glossario sulla violenza, informativa sugli aspetti legali, elenco delle risorse presenti sul territorio);
- e-book e webinar rivolti ai colleghi, e un convegno rivolto a colleghi e cittadinanza;
- sportello di consulenza via mail per i colleghi che si occupano di situazioni di violenza.
- b) Istituzioni: Il Forum organizza un convegni e giornate di studio e altre occasioni formative in partnership/collaborazione con l'Assessorato alle Pari Opportunità o altri Enti pubblici che si occupino del tema della violenza contro la donna;
- c) Cittadinanza: il Forum predispone una campagna social di sensibilizzazione e informazione.

• CONSULENZA LEGALE

L'Avv. Maurizio Goria e l'Avv.ssa Simona Viscio dello studio Nizzola hanno curato per l'Ordine degli Psicologi del Piemonte, su richiesta del Forum Tematico sulla Violenza di Genere, la stesura di un documento informativo sugli aspetti legali inerenti la violenza di genere, documento che viene messo a disposizione on line.

Inoltre lo studio Nizzola presta attività di consulenza gratuita per gli

iscritti all'Ordine degli Psicologi del Piemonte, previo appuntamento da concordarsi con la Segreteria.

In caso di particolare urgenza, gli iscritti possono – concordandolo con la Segreteria dell'Ordine – prendere contatto direttamente con lo Studio al fine di ottenere una consulenza telefonica.

La predetta consulenza ha per oggetto questioni di semplice soluzione ed attinenti alla attività professionale; consiste in un sommario esame della fattispecie, con formulazione di un parere preliminare orale.

Nel caso in cui le richieste di assistenza richiedano un intervento scritto, lo Studio Legale procede, sempre senza alcun onere economico per l'iscritto, a redigere ed inviare sino a due lettere.

Qualora, successivamente all'invio delle dette missive, fosse necessaria ulteriore attività o la questione non sia di semplice ed immediata soluzione, rendendosi invece necessari ulteriori approfondimenti, per tale successiva attività verrà applicata all'iscritto, che volesse avvalersi dell'attività professionale dello Studio Legale, una decurtazione degli onorari, conteggiati secondo quanto prescritto dal D.M. 10/3/2104 n.55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione fornese), del 20%.

7.7. PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI IN LIBERA PROFESSIONE

La comunità degli Psicologi è composta per la maggior parte da liberi professionisti capillarmente distribuiti sul territorio che, pur operando in studi privati al di fuori della "rete antiviolenza" (ASL, associazioni, centri antiviolenza, ecc.) possono trovarsi ad accogliere richieste in questo ambito, con delle peculiarità nella richiesta rispetto ad esempio ai centri che si occupano esclusivamente di violenza.

la rete antiviolenza

Negli ultimi trent'anni si è assistito ad una crescente proliferazione di servizi legati ad Enti pubblici, al privato sociale ed anche iniziative legate al volontariato, orientati al contrasto del fenomeno della violenza contro la donna. Grazie anche all'aumentata sensibilità culturale, istituzionale e politica che ha sostenuto il movimento antiviolenza, ad oggi possiamo contare su una vasta rete antiviolenza, che copre il territorio cittadino, regionale e nazionale.

Fanno parte della rete antiviolenza la rete sanitaria, con riferimento alle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, numerose associazioni di volontariato e di privato sociale, i centri antiviolenza, le case rifugio, ed ogni altra realtà che nel suo statuto abbia come mission il contrasto al fenomeno della violenza contro le donne – nel termini dell'accoglienza, del sostegno psicologico, del sostegno legale anche attraverso la formula del gratuito patrocinio, dell'accompagnamento a differenti e personalizzati percorsi di uscita dalla violenza – e/o il coordinamento delle reti antiviolenza, con l'obiettivo di continuare a sostenere la rete stessa, garantendo standard di accoglienza e presa in carico adeguati, promuovere la sensibilità al fenomeno nelle sedi politiche ed istituzionali e coordinare tutte le realtà esistenti (per un approfondimento, vedi in questa pubblicazione GLOSSARIO al punto 7).

Con la creazione del Gruppo di Lavoro, poi Forum Tematico, sul tema del contrasto alla violenza di genere, l'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte intende promuoversi come soggetto istituzionale attivo in questa rete, con obiettivi la sensibilizzazione e la formazione dei colleghi psicologi e psicoterapeuti rispetto alla violenza di genere. Riteniamo infatti che la figura professionale dello psicologo, con la competenza specifica che contraddistingue la sua formazione, sia nei termini di comprensione complessa ed articolata del fenomeno sia in relazione alle possibilità e strategie specifiche di intervento, possa e debba essere ritenuta una figura essenziale all'interno della rete antiviolenza e di tutte le realtà che vi fanno parte.

L'obiettivo di questa terza parte della presente pubblicazione, curata dalle colleghe Dott.sse Cristina Politano, Elisa Schillaci e Barbara Simonelli, è quello di fornire alla rete professionale degli psicologi una guida di orientamento alle realtà della rete antiviolenza presenti sul territorio cittadino, provinciale e regionale.

Nel far questo, facciamo innanzitutto riferimento a due realtà già presenti sul territorio regionale: il Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (di seguito CCPCVD) e la Rete Regionale dei Centri Antiviolenza (con riferimento al periodo che ha visto l'Amministrazione ed il coordinamento dell'Assessora Monica Cerutti).

Il CCPCVD (riportiamo dal sito) "istituito dalla Città di Torino nel 2000 e ampliato al territorio provinciale nel 2010, costituisce la "Rete" dei soggetti che, ciascuno nel proprio ambito di competenza, mettono a disposizione esperienze e risorse in campo sanitario, psicologico, legale, giudiziario e di ordine pubblico, culturale, socio-assistenziale ed educativo, al fine di tutelare i diritti fondamentali delle donne e offrire loro sostegno, contrastando la violenza e promuovendo una cultura del rispetto, della reciprocità e della parità tra donne e uomini. Sin dalla nascita del Servizio, accanto alle azioni intraprese per promuovere il riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti delle donne, sono emerse la consapevolezza e la necessità di promuovere azioni e interventi mirati all'eliminazione del fenomeno della violenza contro le donne. Sono state quindi realizzate, sin dai primi anni di vita del Servizio, attività in collaborazione con gli organismi istituzionali della pubblica amministrazione e con le associazioni di donne che praticano esperienze di solidarietà e mutuo aiuto sul territorio cittadino. La violenza nei confronti di donne e ragazze, nelle più diverse forme, costituisce una delle più frequenti violazioni dei diritti umani, è un crimine che rappresenta la prima causa di morte per la popolazione femminile di età compresa tra i 16 e i 44 anni. Contrariamente a quanto si ritiene, la maggior parte delle violenze compiute è opera di familiari o conoscenti. Tali violenze comportano, per le donne che ne sono vittima e per i loro figli, conseguenze fisiche ed emotive, oltre ad influssi fortemente negativi sul loro senso di autostima e sulle loro prospettive di crescita equilibrata. La comunità internazionale ha annoverato la violenza nei confronti delle donne tra le violazioni dei diritti umani solo a partire dal 1993, con la Dichiarazione per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne emanata dalle Nazioni Unite".

In una sezione specifica del sito del CCPCVD è possibile consultare un elenco costantemente aggiornato di realtà che vi hanno aderito, dopo specifica richiesta e selezione in base a esplicitati criteri, così dettagliate: associazioni/cooperative con sede a Torino, associazioni con sede nell'area metropolitana, enti pubblici della rete cittadina, enti pubblici che hanno dichiarato la disponibilità a collaborare (tra i quali viene annoverato il nostro ordine professionale). Qui di seguito il link:

http://www.comune.torino.it/politichedigenere/po/po_reti/po_cccvd/chi-aderisce.shtml

L'Assessorato ai Diritti ed alle Politiche Sociali Regione Piemonte, nel periodo dell'amministrazione e del coordinamento dell'Assessora Monica Cerutti (con la quale abbiamo attivamente cooperato e che ha scritto per questa pubblicazione una lettera di sensibilizzazione ed incoraggiamento alla cooperazione interistituzionale) ha attivamente lavorato e promosso la realizzazione di una Rete Regionale dei Centri Antiviolenza, formalizzata in un "Albo", a cui aderiscono numerose realtà provinciali e regionali, e che ha avviato un processo di affiliazione di altre realtà.

Qui di seguito il link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antiviolenza/centri-antiviolenza-mappe-attivita-per-donne-vittime-violenza

Entrambi questi enti promuovono ed elencano numerose associazioni ed enti, che ne hanno fatto richiesta e che hanno aderito, rispettando i criteri richiesti. Per ogni Associazione o Ente sono descritte finalità, obiettivi, azioni, dettagli organizzativi e dettagli sulle figure professionali presenti nell'organico. Nell'invitare il collega che ci legge a far riferimento a questi elenchi, riteniamo importante sottolineare nuovamente l'importanza di verificare che tra le figure professionali presenti sia annoverata la figura dello psicologo, con incarichi diretti nei confronti dell'accoglienza e/o come consulente e/o come coordinatore e supervisore.

Sarà cura del nostro Ordine Professionale, in vista di azioni future, promuovere questa prospettiva e sensibilizzare reti, enti ed associazioni in questa direzione, poiché, lo sottolineiamo ancora una volta, il sapere psicologico e la competenza tecnica specifica della nostra professione possono contribuire alla visione complessa e complessiva del fenomeno, alla costruzione di reti di accoglienza e cura appropriate, ed alla definizione di percorsi efficaci di uscita dalla violenza.

Lo psicologo o psicoterapeuta in libera professione può entrare in contatto con il tema della violenza di genere in vari momenti e modi all'interno della relazione con il paziente: la violenza può essere sia la motivazione principale della richiesta di intervento, sia un aspetto emergente dell'approfondimento clinico in corso.

Il professionista, oltre ad offrire le proprie competenze professionali ed il proprio sostegno, si premura di offrire al paziente le informazioni relative alle risorse presenti sul territorio (vedi sopra) e di collaborare, eventualmente, a prenderne contatto, all'interno del quadro normativo di riferimento.

Nel novembre 2017 l'OPP, su indicazione del nostro Forum Tematico, ha aderito all'iniziativa **POSTO OCCUPATO**, un progetto di sensibilizzazione per la cittadinanza e le istituzioni dedicato a tutte le donne vittime di violenza.

In quell'occasione, presso la sede dell'OPP, all'ingresso poco dietro ad un divanetto, è stato posizionato un paio di scarpe rosse.

Per aderire all'iniziativa: www.postoccupato.org



Posto occupato è un gesto concreto dedicato a **tutte le donne vittime di violenza**. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. **Questo posto vogliamo riservarlo a loro**, affinché la quotidianità non lo sommerga.



BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

AA.VV. (2013), lo dico no alla violenza e alla discriminazione. Strumento di sensibilizzazione, informazione e formazione, Progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità nell'ambito della IV settimana contro la violenza, Roma. (E-book scaricabile su: http://www.unar.it/wp-content/uploads/2018/01/KIT-ANTIDISCRIMINAZIONE.pdf)

AA.VV. (2017), #hodettono. Come fermare la violenza contro le donne, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Il Sole 24 ORE, Ed. Il Sole 24 ORE, Milano. (E-book scaricabile su: https://st.ilsole24ore.com/art/generico/2017-11-20/ebook_20171121_alley_oop_n3_20171120_201002.shtml)

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2013), tr.it. DSM-5 Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Cortina, Milano, 2014.

BAGNARA A., DEIDDA B. (2016), Dire di no alla violenza domestica. Manuale per le donne che vogliono sconfiggere il maltrattamento psicologico, Franco Angeli, Milano.

BENEDETTELLI B. (2017), 50 sfumature di violenza. Femminicidio e maschicidio in Italia, Cairo, Milano.

BONURA M.L. (2016), Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne, Erikson, Trento.

BUCCOLIERO E., SOAVI G (2018), Proteggere i bambini dalla violenza assistita, Voll. 1 e 2, Franco Angeli, Milano.

BUTLER J. (2004), tr.it. (a cura di ZAPPINO F.) Fare e disfare il genere, Mimesis, Milano-Udine, 2014.

CRETELLA C., MORA SANCHEZ I. (2014), Lessico familiare. Per un dizionario ragionato della violenza contro le donne, Settenove, Cagli (PU).

DE GIROLAMO G., ROMITO P. (2014, a cura di), Come rispondere alla violenza del partner e alla violenza sessuale contro le donne. Orientamenti e linee-guida cliniche dell'OMS, Fioriti, Roma.

FECI S., SCHETTINI L. (2017, a cura di), La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secolo XV-XXI), Viella, Roma.

FELCINI B., FORTESCHI A. (2008), lo sono una mela intera. Il colloquio di aiuto come trattamento per superare la violenza domestica, Aracne, Roma.

HERMAN L. (2015), tr.it. Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, dell'abuso domestico al terrorismo, Magi, Roma, 2015.

HIRIGOYEN M.F. (1998), tr.it. *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Einaudi, Torino, 2015.

KARADOLE C. (2012), Feminicidio: la forma più estrema di violenza contro le donne, in *Rivista di Criminologia*, *Vittimologia e Sicurezza*, Vol. IV n. 1, gennaio-aprile.

LUBERTI R., GRAPPOLINI C. (2017, a cura di), Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli. Percorsi di protezione e di cura con bambini e adulti, Erikson, Trento.

MANCINELLI M.R. (2007), Il colloquio come strumento di orientamento, Franco Angeli, Milano.

OCKRENT C. (2006, a cura di), tr.it. Il libro nero della donna. Violenze, soprusi, diritti negati, Cairo, Milano, 2007.

REALE E. (2011), Maltrattamento e violenza sulle donne - Vol. 2 Criteri, metodi e strumenti per l'intervento clinico, Franco Angeli, Milano.

RIBERO A. (2007, a cura di), *Glossario: Lessico della differenza*, Regione Piemonte, Commissione Regionale per la Realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna, Torino. (E-book scaricabile su: http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/lessico-differenza.pdf)

SCHIMMENTI V., CRAPARO G. (2014), Violenza sulle donne. Aspetti psicologici, psicopatologici e sociali, Franco Angeli, Milano.

VAN DER KOLK B., (2015), Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo cervello nell'elaborazione delle memorie traumatiche, Cortina, Milano, 2015.